

PDL

Nuove disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia. Modifiche alla legge regionale 3/1994.



IL CONSIGLIO REGIONALE



Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, lettere l) e n) dello Statuto;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992 n. 157 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 124, depositata in Cancelleria il 1 giugno 2016 ed attualmente in corso di pubblicazione;

Considerato quanto segue:

1. La Corte Costituzionale, con sentenza n.124/2016 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11 commi 2 e 3 della l.r.3/1994 che stabilisce che gli ambiti territoriali di caccia sono nove, con confini corrispondenti ai confini delle province, salvo Firenze e Prato, riuniti in un unico ambito;
2. La sentenza citata ha rilevato il contrasto della norma regionale con l'articolo 14 della legge n.157 del 1992, che prevede che le Regioni, " con apposite norme ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni sub provinciali possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali".
3. E' necessario intervenire sulla disposizione in argomento al fine di adeguarsi ai principi fissati dalla legge nazionale, nonché assicurare la continuità dell'azione amministrativa nelle more della attuazione della nuova disciplina da emanarsi al fine di ottemperare alla sentenza della Corte costituzionale 124/2016.
4. E' necessario prevedere l'entrata in vigore immediata della presente legge al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema evitando pericolose soluzioni di continuità della gestione amministrativa.

Approva la seguente legge:

Art. 1

Ambiti territoriali di caccia. Modifiche all'articolo 11 della l.r.3/1994

1. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992 n. 157 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) è sostituito dal seguente:

"2. Gli ambiti territoriali di caccia hanno dimensioni sub provinciali. I confini territoriali e la dimensione degli ATC sono individuati nel piano faunistico venatorio regionale di cui all'articolo 6 ter."

2. Il comma 3 dell'articolo 11 della l.r.3/1994 è abrogato.

Art. 2


Disposizioni di prima applicazione

1. In prima applicazione della presente legge, il Consiglio regionale, con deliberazione, ripartisce il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in ambiti territoriali di caccia di dimensioni sub provinciali entro il 30 novembre 2016. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina degli organi direttivi entro il 31 dicembre 2016. Entro il medesimo termine il Consiglio regionale provvede alla nomina dei revisori unici.
2. Al fine di garantire la gestione e la conservazione della fauna selvatica, in conformità al principio costituzionale del buon andamento e al principio di continuità dell'azione amministrativa, fino alla nomina degli organi direttivi di cui al comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, i comitati di gestione degli ATC, nominati ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 2014, n.88 (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992 n. 157 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) continuano a svolgere le funzioni di cui all'articolo 12 della l.r. 3/1994 per l'ambito territoriale definito ai sensi della l.r. 88/2014.


Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURT.



LEONARDO FERRAS



Eugenio Gianini